



Direzione Tecnica
il Direttore

DISPOSIZIONE N° 1 del 9 GIU. 2003
**“Norme Particolari Provvisorie per la
circolazione delle locomotive JZ 362 023, 026 e 027 sulla Infrastruttura Ferroviaria
Nazionale”.**

Il Gestore dell’Infrastruttura Ferroviaria Nazionale

Visto il D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753, recante “Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell’esercizio delle ferrovie e altri sistemi di trasporto”;

Vista la legge 17 maggio 1985, n.210, recante “Istituzione dell’Ente Ferrovie dello stato”;

Visto il D.L. 11 luglio 1992, n. 333 – convertito in legge 8 agosto 1992, n.359 – recante “Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica”;

Visto il D.P.R. 8 luglio 1998, n277, concernente “Regolamento recante norme di attuazione della direttiva 91/440/CEE, relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie”;

Visto il D.P.R. 16 marzo 1999, n. 146, concernente “Regolamento recante norme di attuazione della direttiva 95/18/CE, relativa alle licenze delle imprese ferroviarie, e della direttiva 95/19/CE, relativa alla ripartizione delle capacità dell’infrastruttura e alla riscossione dei diritti per l’utilizzo dell’infrastruttura”;

Visto l’art. 131 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)”;

Visto il Decreto del Ministro dei Trasporti n.138-T del 31 ottobre 2000, concernente il rilascio alle “Ferrovie dello Stato – Società di Trasporti e Servizi per Azioni” della concessione per la gestione dell’infrastruttura ferroviaria nazionale;

Visti i regolamenti emanati ai sensi dell’articolo 95 del D.P.R. 11 luglio 1980, n.753 sopra citato;

Visto l’Ordine di Servizio Organizzativo del 7 maggio 2001, n.424/AD, dell’Amministratore Delegato delle Ferrovie dello Stato S.p.A. che attribuisce al Responsabile della Direzione Tecnica della Divisione Infrastruttura il compito di emanare disposizioni - istruzioni e prescrizioni in materia di sicurezza della circolazione dei treni e dell’esercizio ferroviario;

Ritenuta la necessità e l’opportunità di emanare la predetta normativa;

IL COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
COMPONETA ET LP 5 PAGINE

DELIBERA

La presente disposizione è composta di n. 5 pagine

Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma

Rete Ferroviaria Italiana Società per Azioni - Gruppo Ferrovie dello Stato
Sede legale: Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma
Cap. Soc. Euro 20.538.109.952
Iscritta al Registro delle Imprese di Roma
Cod. Fisc. n. 01585570581





ART.1 – La presente disposizione riporta le norme particolari provvisorie per la circolazione delle locomotive JZ 362 023, 026 e 027 sulla infrastruttura ferroviaria nazionale (Allegato n.1).

L'allegato è parte integrante e costitutiva della disposizione.

ART.2 – Ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. 16 marzo 1999, n.146, le norme della presente disposizione devono essere osservate per la circolazione delle locomotive JZ 362 023, 026 e 027 sulla infrastruttura ferroviaria nazionale.

Le locomotive devono essere utilizzate nel rispetto degli obblighi di legge e delle disposizioni vigenti sul territorio italiano.

Michele Elia

